

DELIBERA N. 415/08/CONS

Ordinanza - Ingiunzione alla società Elsacom s.p.a. ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per inosservanza dell'articolo 4, comma 3, della DELIBERA 96/07/CONS

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 17 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il [decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;

VISTA la legge 2 aprile 2007 n.40 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, ed in particolare l'articolo 1, comma 4;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS, recante "Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 01/08/DIT del 25 gennaio 2008, notificato in data 4 febbraio 2008, con il quale è stata contestata alla società Elsacom S.p.A. la violazione dell'articolo 4, comma 3, della delibera 96/07/CONS, per non aver pubblicato sul proprio sito, con le modalità prescritte, il

prospetto relativo al costo del servizio offerto di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 della medesima delibera;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue :

### **I. Risultanze istruttorie.**

Con nota recante protocollo 31247 del 27 maggio 2008, è stata formulata alla società una richiesta istruttoria volta ad ottenere le seguenti informazioni:

1. se le offerte commerciali prevedono profili differenziati per gli utenti *business* e *consumer*;
2. il numero di abbonati ai servizi mobili satellitari di Elsacom e la percentuale di utenti "*consumer*";
3. i dati di bilancio della Società per l'anno 2007 ed il fatturato relativo al servizio di comunicazione mobile satellitare.

Con nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 41099 del 4 luglio 2008 la Società ha fornito riscontro alla predetta richiesta, dichiarando che le offerte commerciali di Elsacom non prevedono profili differenziati per gli utenti *business* e *consumer* e che il numero di SIM Elsacom per servizi satellitari mobili e personali attualmente attive è pari a 14.436, di cui il 5,81% relative ad utenti *consumer*.

### **II. Deduzioni della società interessata.**

La Società Elsacom S.p.A., con memoria registrata al protocollo dell'Autorità n.12440 del 5 marzo 2008 ha rassegnato le proprie deduzioni, in fatto ed in diritto, nei termini di seguito illustrati.

1. la delibera 96/07/CONS risulterebbe inapplicabile al caso di specie, in quanto il bene che è chiamata a tutelare è rappresentato dalla libertà di scelta su più offerte presenti sul mercato, mentre per il caso delle comunicazioni mobili satellitari non esistono sul mercato interno altri *competitors* rispetto ad Elsacom, che rappresenta l'unico operatore che fornisce detti servizi tramite numerazioni con prefisso 310 e non attraverso numerazioni internazionali (con prefisso 00);
2. anche da un punto di vista soggettivo si eccepisce l'inapplicabilità della delibera, in quanto rivolta a vantaggio del consumatore persona fisica, mentre per loro natura i servizi forniti da Elsacom vengono usufruiti essenzialmente da società o, comunque, da soggetti che se ne servono per scopi professionali;
3. la trasparenza delle condizioni di offerta è stata garantita in modo più efficace tramite il contatto diretto con la clientela operato dal *call center* della Società, per cui la pubblicazione sul sito risulta superflua rispetto al tipo di clientela interessata;

## **II. Valutazioni dell’Autorità in merito alle eccezioni sollevate da Elsacom S.p.A.**

La natura essenzialmente professionale della clientela di servizi mobili satellitari e la asserita assenza di *competitors* sul mercato nazionale non risultano elementi sufficienti a giustificare il mancato adeguamento alla delibera 96/07/CONS.

Sotto il primo profilo, infatti, va rilevato che tale asserzione risulta genericamente deduttiva, non essendo supportata da alcun elemento probatorio atto a dimostrare che le offerte commerciali proposte dalla Elsacom siano sottoscrivibili esclusivamente da utenti business, né tantomeno che la percentuale di clientela *consumer* (pari al 5,81%) sia, in realtà, formata unicamente da professionisti

La seconda circostanza, relativa alla assenza sul territorio nazionale di soggetti che offrono servizi mobili satellitari su numerazioni non internazionali, da sola non basta ad escludere l’utilità della pubblicazione delle informazioni tariffarie, che infatti viene richiesta dalla legge n. 7 del 31 gennaio 2007, non solo al fine di favorire la concorrenza e la comparabilità delle offerte, ma anche per garantire la trasparenza delle tariffe ed “ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio”. D’altronde non può neanche escludersi che la disciplina *de qua* possa considerarsi finalizzata ad assicurare la comparabilità anche tra servizi che assolvono la medesima funzione, sebbene con tecnologie e mezzi trasmissivi diversi.

Pertanto, potendosi considerare la disciplina di cui alla delibera 96/07/CONS pienamente applicabile anche alla fornitura di servizi di telefonia mobile satellitare, e non essendo state rilevate in sede di istruttoria cause di esclusione della responsabilità dell’operatore Elsacom S.p.A. per la condotta contestata, non può che confermarsi la sussistenza della violazione accertata.

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- a. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la società interessata fornisce servizi di telefonia mobile satellitare, che per loro natura possono ritenersi destinati ad un pubblico selezionato, per lo più di tipo professionale, e che dunque l’inottemperanza alla delibera 96/07/CONS ha interessato un numero ridotto di consumatori;
- b. con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che, a seguito della notifica dell’atto di contestazione, in data 1 giugno 2007 la società Elsacom S.p.A. ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web le informazioni previste dalla delibera 96/07/CONS, secondo le modalità ivi indicate, dandone comunicazione all’Autorità;
- c. con riferimento alla personalità dell’agente, la società Elsacom S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire quanto stabilito dall’articolo 4,

comma 3, della delibera 96/07/CONS, con la pubblicazione, secondo il modello reso disponibile dall'Autorità, dei dati relativi alle condizioni di offerta dei propri servizi;

- d. con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la situazione patrimoniale della società Elsacom S.p.A. è tale da far ritenere sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura del minimo edittale;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, dott. Enrico Maria Cotugno, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### **ORDINA**

alla società Elsacom S.p.A., con sede in Roma, alla via Giulio Vincenzo Bona n. 87, il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

#### **DIFFIDA**

la società Elsacom S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4, comma 3, della delibera 96/07/CONS;

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la somma così determinata, per un totale di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, tramite versamento sul conto corrente postale n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 98, comma 16, del d. l.vo n. 259/2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "del. 415/08/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo per la regione Lazio.

Napoli, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola